



# Comune di S. Casciano Val di Pesa


PROVINCIA DI FIRENZE

Anno 1937

Categoria \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Fascicolo \_\_\_\_\_

## OGGETTO

Regolamento Edilizio



MUNICIPALITÀ DI SAN GASCIANO VAL DI PESA

REGOLAMENTO INDIRIZIO

## T I T O L O      P R I M O

### NORME PER LE DOMANDE E PER LE DENUNCIE DI COSTRUZIONE

#### N O R M E   P E R   L E   D O M A N D E

Art. 1.

Chiunque voglia costruire, ricostruire o modificare sostanzialmente edifici entro e fuori il perimetro dell' abitato dovrà farne al Podestà, presentandogli, ove occorre, i disegni.-

Il Podestà sentite la Commissione Edilizia Comunale, entro venti giorni dalla denuncia, potrà far conoscere all' interessato in quali parti il progetto debba essere modificato perchè tale da deturpare l'aspetto dell' abitato e contrario a disposizioni di leggi e di regolamenti.- Trascorsi i venti giorni senza osservazioni il privato sarà libero di eseguire i lavori denunciati, salvi l'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed il rispetto dei suoli pubblici.-

In alcuni casi è riservata al Comune la facoltà di potere stabilire un termine diverso dai venti giorni, sempre però entro limiti ragionevoli.-

Art. 2.

Qualora la decisione del Podestà sia anche parzialmente favorevole verrà rilasciata al richiedente un apposito foglio di licenza.-

Detta licenza di costruzione si intenderà come non avvenuta, se le opere non saranno intraprese entro un anno dalla data della licenza stessa.-

Art. 3.

Le domande di licenza di costruzione devono essere presentate al Podestà e devono contenere notizie precise e complete sull'opere progettate, compreso quanto riguarda in certi casi, lo smaltimento dei rifiuti di ogni genere e specialmente delle acque pluviali.- Dette denunce ed il relativo progetto devono essere firmate dal proprietario e dal progettista; tanto il progettista come il Direttore dei lavori dovranno essere Ingegnere - Architetto o Geometra iscritti

nei relativi albi, ciascuno nei limiti imposti alla propria professione dalle vigenti disposizioni di legge.-

I disegni di assieme da presentarsi a corredo delle domande di licenza saranno in scala non inferiore di  $\frac{1}{200}$  dal vero ed in carta libera, purchè in essi sia fatta menzione dell'uso esclusivo a cui devono servire.

#### Artº. 4.

Il perimetro dei centri abitati del Comune è determinato come appresso:-

- a) per il Capoluogo nel raggio di Km. 1  $\frac{1}{2}$  dalla Piazza Orazio Pierozzi;
- b) per il Paese di Mercatale nel raggio di Km. 1 dalla Piazza Vittorio Veneto;
- c) per il Paese delle Romole nel raggio di Km. 0.700 dalla Piazza del Monumento ai Caduti in Guerra;
- d) per il Paese di Cerbaia nel raggio di Km. 1 dalla Piazza del Monumento ai Caduti in Guerra;
- e) per il Paese di S. Pancrazio nel raggio di Km. 0.500 dalla Piazza della Chiesa.

### N O R M E       P E R   L E   D E N U N Z I E

#### Artº. 5.

Chiunque voglia:-

- a) erigere, abbattere, modificare o radicalmente riparare costruzioni temporanee o permanenti se si tratta di lavori; la cui esecuzione possa interessare la sicurezza pubblica sulle piazze o vie pubbliche o soggette a servitù pubblica;
- b) costruire, demolire o rifare chiusure di qualsiasi specie a confine con suolo pubblico;
- c) modificare l'aspetto o l'apparenza di fabbricati o parte di fabbricati visibili dalle vie o piazze pubbliche del capoluogo, dei sobborghi e borgate delle frazioni, seguendo od alterando

finestre, vetrine, iscrizioni, intonachi, tinteggiature ecc;  
d) costruire fabbricati nuovi di qualsiasi specie, od aggiungere parti nuove a fabbricati esistenti, in qualunque parte del territorio Comunale, dovrà se si tratti di opere non contemplate nell' art°. 1 fare denuncia al Podestà, dei lavori che si propone di eseguire.

Art°. 6.

Le denunce devono essere fatte colle formalità prescritte all' Art°. 3 per le domande di licenze da costruire.-

Art°. 7.

Il Podestà udito il parere del dipendente Ufficio Tecnico e Sanitario, potrà far conoscere all' interessato in quali parti il progetto deve essere modificato, perchè tale da deturpare l' aspetto del fabbricato o contrario a disposizioni di legge e regolamenti; potrà anche dare norme per evitare ai passaggi sulle vie, ed agli operai addetti ai lavori, od al pubblico in genere.-

Il denunziante non potrà iniziare i lavori fino a che non avrà partecipazione dal Podestà, salvo peraltro l' osservanza delle leggi e dei regolamenti.

## DISPOSIZIONI COMUNI PER LE DOMANDE E PER LE DENUNCIE

### Art. 8.

Sono esonerati dall'obbligo della preventiva domanda o denuncia:-

- a) coloro che debbono eseguire lavori per pericolo imminente;
- b) coloro che debbono eseguire lavori per intimazione dell'Autorità;-

Però in ambedue i casi, ove trattasi di lavori contemplati negli Articoli 1. e 5. devesi dare avviso al Podestà dei lavori intrapresi.- L'avviso deve essere presentato entro 24 ore dal momento in cui il lavoro fu iniziato, e deve essere redatto colle modalità prescritte per le domande e per le denunce.-

In seguito ad esso, secondo la natura del caso, sarà rilasciata sanatoria la licenza di costruire (con tutte le formalità, prescritte per detta licenza) o saranno presi altri provvedimenti che le circostanze richiederanno.- Sono, naturalmente, eccettuati dall'obbligo della domanda e dall'avviso tutti i lavori non contemplati agli articoli 1. e 5. --

### Art. 9.

Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici, nei ruderi antichi ecc. aventi pregio artistico e storico senza darne preavviso ai Podestà, presentando, ove occorra, il Progetto.-

Il Podestà, udito il parere della Commissione Edilizia può impedire la esecuzione di quelle opere, che fossero conosciute contrarie al decoro pubblico o alla regola d' arte.-

### Art. 10.

Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio storico od artistico, deve essere dato avviso immediatamente al Podestà, il quale ordinerà i provvedimenti che sono richiesti dalle urgenti necessità delle

conservazioni del monumento ed oggetto scoperto.-

Art° 11.

Nelle domande di licenza di costruire saranno indicate le occupazioni di suolo pubblico con ponti (dei quali dovrà essere segnalato il tipo), con materiale ecc: strettamente necessario all'esecuzione dei lavori; la licenza concessa specificherà se ed a quali condizioni, la richiesta occupazione temporanea di suolo pubblico è accordata.-

Art° 12.

Per i lavori per i quali non si richiede licenza, ove una temporanea occupazione di suolo pubblico sia necessaria, l'interessato dovrà notificare al Podestà che i lavori cui intende eseguire saranno compiuti in un periodo massimo di tre ore.

Art° 13.

Chi costruisce non potrà mai occupare il suolo pubblico, all'infuori dello spazio concesso.

Tutte le costruzioni che richiedono una temporanea occupazione di suolo pubblico, con ponti ed altro, dovranno essere condotte con una massima celerità, ed appena terminate dovrà lasciarsi il suolo pubblico perfettamente sgombro e nel primitivo stato.-

In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, procederà d' Ufficio ai lavori di ripristinamento, mettendo a carico del proprietario della costruzione non solo la spesa per questi lavori, ma anche la maggior tassa per occupazione di suolo pubblico, liquidata secondo le norme in vigore.-

Art° 14.

I lavori sul suolo d'uso pubblico che devono essere eseguiti a carico di privati, saranno assistiti e diretti dal personale dell' Ufficio Tecnico Comunale, ed il Comune avrà facoltà di rivalersi sui proprietari, delle spese che ebbe a sostenere per tale assistenza e direzione.

Artº. 15.

Tutti i progetti di fabbriche, industriali, civili, rurali ecc: da eseguirsi nel territorio Comunale, dovranno essere conformi al presente regolamento.- In via eccezionale il Podestà udito il parere dell' Ufficio Tecnico Comunale e Sanitario, potrà autorizzare progetti di ricostruzione o di riforma di edifici esistenti, che rappresentino evidenti ed importanti migliorie, ancorchè non siano rigorosamente osservate tutte le prescrizioni del presente regolamento, dalle quali dovranno scostarsi il meno possibile .

Artº. 16.

L' Autorità Comunale, rilasciata che sia la licenza oppure il "Visto del Podestà", ha diritto di fare ispezionare dai propri funzionari, salariati od agenti le opere in esecuzione od eseguite, per verificare che esse siano condotte in conformità del tipo presentato o dalle prescrizioni emanate e dei regolamenti in vigore.- In caso di contravvenzione ai regolamenti sarà fatto immediatamente atto di intimazione al costruttore perchè entro un limite stabilito, si metta in regola.

Se nel termine fissato non saranno state tolte le irregolarità suddette, l' Autorità avrà diritto di ordinare la sospensione dei lavori, previa pronuncia dell' Autorità Giudiziaria.- Ove le modificazioni introdotte non contravvengano ai regolamenti, esse dovranno pur sempre riportare speciale licenza o VISTO dell' Autorità Comunale.-

Artº. 17.

Non volendosi eseguire per intero le opere richieste o denunziate, si dovrà provvedere allo sgombrò dell'eventuale occupazione di suolo pubblico concesso per l'esecuzione dei lavori, e procedere alla ultimazione della parte costruita di detta opera, per modo che non sia deturpato l' aspetto dell' abitato.-

## Artº. 18.

Quando sia pervenuta all' Autorità Comunale la notizia che un edificio, un muro ed un' opera qualsiasi di carattere anche provvisorio, minacci rovina, il Podestà, fatta la opportuna constatazione a cura dell' Ufficio Tecnico, indica al proprietario o chi per esso, i provvedimenti più urgenti da prendersi.-

Nel caso di imminenti pericoli, il Podestà intimerà l'ordine delle opportune riparazioni senza ritardo, valendosi delle facoltà concessegli dall' Artº. 151 della Legge Comunale e Provinciale 21 maggio 1908 n. 269.-

## T I T O L O      S E C O N D O

ALLINEAMENTI, QUOTE DI LIVELLO, ALTEZZE E PROSPETTI DELLE COSTRUZIONI.

## Artº. 19.

Nelle nuove costruzioni in Paese, nei Borghi e nelle Frazioni, è facoltà dell' Amministrazione di assegnare dei punti fissi di livello ai quali il proprietario dovrà rigorosamente attenersi.-

Oltre a ciò il proprietario dovrà esser tenuto a mantenere la fronte parallela (del nuovo edificio) alla Strada o Piazza, siano questi esistenti o da costruirsi secondo i progetti dei piani regolatori o di ampliamento approvati nei modi di legge, dal Consiglio Comunale e pubblicati.-

## Artº. 20.

L' elevazione delle facciate e dei prospetti della fabbriche sul piano stradale non può sorpassare la larghezza del tratto di strada sul quale fronteggiano, aumentando della metà.- Tale altezza può sempre raggiungere i metri 10, ma non può sorpassare il limite massimo di m. 22.-

./.

Art<sup>o</sup>. 21.

Le norme per la costruzione di fabbricati di cui all'Articolo 19. s'intendono applicabili, oltre che alle case di nuova costruzione, anche alle fabbriche esistenti, nelle quali si progettino sostanziali riduzioni, ampliamenti e spazchiramenti.-

Art<sup>o</sup>. 22.

L' altezza dei muri di cinta delle aree non fabbricate sulle vie e Piazze del Capoluogo e nelle borgate delle frazioni, è fissata al massimo nel limite di m. 4,00. Detti muri dovranno avere la fronte verso strada con paramenti di pietra o in cotto, oppure intonacata e colorita.-

Art<sup>o</sup>. 23.

La luce ai sotterranei sarà data solamente da aperture praticate negli zoccoli dei fabbricati, munite di inferriate ed anche di rete metallica, quando nei sotterranei vi siano materie pericolose pel fuoco.-

Art<sup>o</sup>. 24.

lungo tutte le vie pubbliche ogni fabbricato dovrà essere provveduto delle doccie per la raccolta delle acque pluviali; sarà provvisto pure dei relativi tubi verticali di scarico da immettersi, a spese del proprietario, nelle fogne, se esistenti, dinanzi al fabbricato.- In caso diverso le acque dovranno essere smaltite in modo da non creare servitù al suolo pubblico.-

La manutenzione dei fognoni farà carico in perpetuo ai proprietari.-

Sulle facciate delle vie pubbliche e delle piazze del Comune di San Casciano i tubi di scarico delle acque pluviali devono essere inferiormente, sino a metri due di altezza internati nel muro.-

Art° 25.

La sporgenza delle decorazioni degli edifici non supereranno i centimetri 12 dal piano verticale che passa pel confine stradale; fino ad un'altezza di m. 2 dal suolo.-

Art° 26.

Ad un'altezza non minore di m. 3,80 dal suolo si potranno costruire balconi; ma dove la larghezza stradale sia minore di metri 7 la sporgenza non supererà i centimetri 80.-

L'altezza si misura dal suolo al punto più basso del balcone; la sporgenza dal piano verticale che passa pel confine stradale.-

Art° 27.

Sulle facciate dei fabbricati prospicienti in vie e piazze pubbliche è vietato di collocare ad un'altezza minore di m. 2,50 dal suolo bracci per insegne di negozi, o per lanterne, impannate, persiane, od altri infissi, ~~sporgenti all'esterno~~ apribili all'esterno, sporgenti oltre il davanzale delle finestre o gli stipidi degli sporti.-

Per le inferriate è ammessa una sporgenza fino a m. 0,35 dal muro, purchè siano ad un'altezza non minore di m. 2,20 dal piano stradale.-

Art° 28.

Le decorazioni di botteghe e simili non potranno sporgere dal vivo del muro più di m. 0,12, previo il permesso necessario da rilasciarsi dal Podestà, il quale a seconda dei casi potrà prescrivere aggetti minori.-

Art° 29.

Gli infissi di una nuova costruzione al piano terreno prospiciente sul suolo pubblico dovranno aprirsi all'esterno.-

Per gli affissi esistenti giranti esternamente l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto in occasione di restauri di

ordinare l' inversibilità del movimento nella licenza che, a tenore dell' Artº. 1. e seguenti deve essere richiesta per eseguire qualsiasi riparazione agli infissi stessi.- Lo stesso dicasi per le opere sporgenti sul suolo pubblico come:- scalini, scale, sedili, paracarri, latrine ecc: per le quali sarà riservata una congrua indennità solo a quelle costruite per concessione ai termini delle leggi vigenti allorchè furono costruite.-

#### Artº. 30.

Nel Capoluogo, nelle Borgate e nelle Frazioni tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione, nelle parti visibili di vie e piazze pubbliche, ove non siano decorati con paramenti in pietra od in cotto, od in altro materiale, devono avere anche le pareti esterne fronteggianti il suolo pubblico intonacate, colorate e munite di zoccolo in pietra o cemento alto non meno di m. 0,70 e devono essere mantenute in stato decoroso.-

#### Artº. 31.

Le cancellate, le ringhiere, le decorazioni, le imposte, le insegne delle botteghe ed in generale tutte le parti accessorie degli edifici prospicienti su vie e piazze pubbliche, dovranno essere mantenute in buono stato di stabilità e decorazione.-

Nei muri prospicienti il suolo pubblico non si permetteranno condotti del fumo con tubi esterni quando sia possibile fare altrimenti.-

#### Artº. 32.

Il Podestà in seguito a rapporto degli Agenti Comunali ed a parere dell' Ufficio Tecnico con proprio decreto può ordinare la rimozione o scrostamento delle colorazioni e dei coloramenti esterni, che fossero sconvenienti o insufficientemente decorosi, e potrà intimare ai proprietari di restaurare o rifare le facciate o i fabbricati e parte di fabbricati visibili della vie e piazze pubbliche, i quali siano ridotti in condizioni non compa-

tibili del decoro, la sicurezza, l'igiene e l'estetica pubblica, e che non siano conformi alle prescrizioni di questo Regolamento.-

### TITOLO TERZO

#### DEMOLIZIONE - STABILITA' E SICUREZZA DEI FABBRICATI

##### Art° 33.

Nelle demolizioni è proibito di far cadere di un sol colpo grossi tratti di muraglia e blocchi di pietra, con pericolo di fabbricati vicini, dei lavoranti e dei passanti.- I calcinacci saranno calati a basso mediante corbelli ed altri recipienti idonei, oppure mediante canali chiusi da tavole.

##### Art° 34.

I ponti di servizio devono essere costruiti in modo da assicurare la incolumità del pubblico e degli operai.- Di regola sono prescritti i ponti sostenuti da montanti verticali; solo in via eccezionale, quando tale sistema fosse d'ingombro al pubblico transito, potrà essere concesso dall' Autorità Municipale l' uso di ponti a collo dei quali dovrà assicurarsi in modo speciale la stabilità.

Per i ponti di servizio dovrà essere curata la sicurezza delle scale e dei piani inclinati per la comunicazione fra i vari piani dei ponti.- Le scale ed i ripiani dovranno essere sempre muniti di robusti ripari e di assi messe per costola a guisa di parapetto.-

##### Art° 35.

Anche i lavori di scavo dovranno essere condotti con ogni cautela per la sicurezza degli operai, adottando tutte le opere di riparo, di armamenti o consolidamento necessario a conseguire questo scopo.

Art°. 36.

L' Autorità Municipale potrà sempre ordinare in qualsiasi caso e tempo quei provvedimenti che crederà opportuni per la tutela degli operai e del pubblico, senza per questo assumersi nessuna responsabilità né diminuire in alcun modo quella del costruttore e del proprietario.

Art°. 37.

Nei centri popolati, negli agglomeramenti di case e nei sobborghi tutte le fabbriche in riparazione ed in costruzione saranno recinte sulle vie e piazze da regolari steccati, alti almeno due metri.- Quando trattasi di lavori di poca entità il Podestà potrà, permettere che gli steccati siano costruiti da solidi ripari, ma con convenienti segnalazioni.-

Art°. 38.

Qualora nell' eseguire scavi si incontrino fogne, condotti ed altre opere destinate a condurre materie di spurghi degli abitati, le quali siano di carattere pubblico, dovranno essere sospesi i lavori fino a che l' Autorità Comunale non abbia dato opportune disposizioni.-

T I T O L O   Q U A R T O

NORME DI BUONA COSTRUZIONE DI CUI ALL' ARTICOLO 72 DEL R°DECRETO LEGGE 3 APRILE 1930 N. 682.

Art°. 39.

Per tutte le opere che si eseguono nel territorio Comunale devono essere osservate scrupolosamente le condizioni contenute nell' Articolo 72 del R. Decreto Legge 2 Aprile 1930 n. 682 che in appresso viene riprodotto:-

./.

DISPOSIZIONI PER I COMUNI NON COMPRESI NELLE ZONE DI PRIMA E DI SECONDA CATEGORIA.

- a) è vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei rupi, su terreni di non buona resistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scascendere;
- b) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta, opportunamente ridotte a piani orizzontali e denudate del cospellaccio, ovvero su terreno di buona xx consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate.-  
Quando non si può raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente e comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, eppure queste debbono essere costituite da una platea generale;
- c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.- Nella muratura di pietrame è da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati.- Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a metri 1,50;  
I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non resulti superiore ad un sesto del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti;
- d) nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.-  
I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.- Le travature dei solai debbono essere

incastrate nei muri perimetrali per non meno di m. 0,25;  
e) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore al disotto di zero gradi centigradi.-

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere dal gelo notturno le murature.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per la esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice ed armato a norma del R. D. 23 maggio 1932 n. 832.-

Per gli altri materiali di costruzione sono da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministro per i Lavori Pubblici.-

#### Artº. 40.

Ai soli effetti dell'osservanza delle norme stabilite al precedente articolo relativo alle norme di buona costruzione i proprietari ed i costruttori hanno l'obbligo di presentare al Podestà la denuncia ed i relativi documenti in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento, per ogni lavoro edilizio, anche se da compiersi in località poste fuori del perimetro dei centri abitati.-

#### Artº. 41

E' in facoltà del Podestà, in seguito a rapporto dell'Ufficio Tecnico o degli Agenti Comunali di far sospendere, o demolire totalmente od in parte quelle opere edili che risultassero non conformi al precedente articolo 39.

Art°. 42.

Il Capo dell' Ufficio Tecnico, il Capo Cantoniere, i Cantonieri e gli Agenti Comunali sono incaricati della perfetta osservanza delle precedenti disposizioni di buona costruzione.

Le contravvenzioni alle norme stesse sono soggette alle penali stabilite dall' Articolo 47 del presente regolamento.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art°. 43.

I proprietari, i costruttori, i concessionari ecc: che per eseguire lavori sul suolo pubblico o d'uso pubblico avessero dovuto rimuovere selciati, marciapiedi, canali, levare o posare tubi, ed apparecchi di acque potabile, od altro, dovranno sopportare le spese di riadattamento.

Art°. 44.

Per ragioni di pubblico servizio è riservata all' Autorità Comunale la facoltà di applicare alle fronti delle costruzioni prospettanti il suolo pubblico, impianti con paline, isolatori, mensole ecc: per illuminazione pubblica, targhe per indicare i nomi delle Vie e delle Piazze;

Art°. 45.

Le disposizioni contenute all' Art°. 34 sono applicabili anche alle corti ed altri interni, i quali siano visibili dalle vie pubbliche.-

Art°. 46.

Il presente regolamento andrà in vigore un mese dopo che il Podestà, ottenuto il VISTO dell' Autorità Tutoria, lo avrà pubblicato.-

Petrà il Podestà per i fabbricati esistenti, accordare volta per volta, sentito il Tecnico dipendente del Comune, sulle di-

menzioni e distanze prescritte per ciascuna parte di accessorio di essi; quelle tolleranze che le circostanze speciali richiederanno.-

D'altra parte nei casi più urgenti l'Amministrazione Comunale potrà intimare ai proprietari di eseguire d'urgenza i lavori necessari, a mettere i loro stabili in armonia con le disposizioni di questo regolamento assegnando ad essi, a tale effetto, un determinato periodo di tempo e facendo loro regolare notificazione a mezzo di un Agente Comunale.

#### Art° 47.

I contravventori saranno puniti a termini dell' Art° 266 della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 n. 148 e successive modificazioni (R. Decreto 30 Dicembre 1923 n. 2839 R. D. Legge 23 maggio 1924 n. 867 - Legge 26-febbraio 1928 Anno VI n. 613) X-

Il Podestà potrà nel giudizio contravvenzionale promuovere dal Magistrato la facoltà di eseguire di Ufficio le opere a spese del contravventore.

Sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli Articoli 153 della legge stessa (modificata dall' Art° 32 del succitato R. Decreto) e 373 della legge sui Lavori Pubblici.

#### Art° 48.

Per tutti quei lavori che temporaneamente apportassero alterazione, dei piani stradali, tagli di fogne, di condutture di acqua, di energia elettrica ecc: per i quali è prescritto il definitivo ricollocamento al primiero stato, potrà l'Amministrazione Comunale obbligare il richiedente ad effettuare un deposito di garanzia per la regolare esecuzione dei lavori stessi.-

=====

APPROVATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA in SEDUTA DEL  
31 GENNAIO U. S., CON DECISIONE N° 231.

=====

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

Il sottoscritto riferisce di aver pubblicato all' Albo Comunale esemplare di questo Regolamento dal giorno 10 febbraio 1934 - XII° - al 25 detto.



IL MESSO COMUNALE  
*Bruno Casini*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su dichiarazione del Messo;

CERTIFICA :

che il presente regolamento ~~pubblicato~~ è stato affisso all' Albo del Palazzo Podestarile dal giorno 10 febbraio 1934-XII°- al 25 detto senza che a questo Ufficio siano pervenuti reclami né opposizioni.-



IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme all' originale.

San Casciano Val di Pesa, li 26 FEB. 1934 Anno XII

Il Podestà

*L. Carraro*

IL SEGRETARIO

*J. Oliva*